



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 147/12/CSP

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
PRESENTATA DALL'AVV. SILVIA COMITO PER CONTO
DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DEL CONSUMATORE/CALABRIA –
ONLUS" NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESPAZIO"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e, in particolare, gli articoli 11 *quater* e 11 *quinquies*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11 *quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTO l’esposto del 23 aprile 2012 (ns. prot. 19135), presentato per conto dell’associazione “La casa del consumatore/Calabria – onlus” dall’Avv. Silvia Comito nel quale si rappresenta che numerosi utenti e associati hanno denunciato il comportamento tenuto dal conduttore del programma “Articolo 21”, in onda sull’emittente televisiva locale Telespazio, Sig. Lino Polimeni, asseritamente in violazione della legge n. 28/2000. In particolare, l’esponente si sofferma sulla puntata del 13 aprile 2012 nel corso della quale il conduttore avrebbe assunto un comportamento non conforme al dettato dell’art. 5, comma 3, della legge n. 28/00 ;

VISTA la nota del 23 aprile 2012 (prot. n. 19247) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria è stato incaricato di svolgere i conseguenti accertamenti istruttori;

VISTE le note in data 27 aprile 2012 (prot. n. 20068) e 11 maggio 2012 (prot. n. 22830) con le quali il suddetto Comitato ha rappresentato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo di applicare nei confronti dell’emittente televisiva locale Telespazio la sanzione di cui all’art. 10, comma 8, lett. a) della legge n. 28/00 per intervenuta violazione dell’art. 5, comma 3, della medesima;

VISTA in particolare la memoria della società Infospazio srl, esercente l’emittente radiotelevisiva in ambito locale Telespazio, con la quale l’amministratore manifesta la propria disponibilità a mandare in onda trasmissioni di riequilibrio o di rettifica, pur non ritenendo integrata alcuna violazione della legge n. 28/2000 nell’ambito della trasmissione contestata;

ESAMINATA la documentazione istruttoria agli atti e presa visione della registrazione del programma “Articolo 21” in onda lo scorso 13 aprile sull’emittente Telespazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 *quater* della legge n. 28/00 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, primo comma, della delibera n. 43/12/CSP nei programmi di informazione, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della delibera n. 43/12/CSP *"In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto"*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione 8 aprile 2004 nei programmi di informazione le emittenti locali devono rispettare i principi di imparzialità e di correttezza e che durante la campagna elettorale, in qualunque trasmissione diversa dalla comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto;

RILEVATO che dalla visione della registrazione del programma oggetto di segnalazione emerge che la conduzione del programma *de quo* è stata conforme al dettato normativo; in particolare, è stato garantito a tutti gli ospiti di esporre le proprie opinioni e di replicare in condizioni di parità nel rispetto di una equilibrata dialettica politica;

RILEVATO in particolare che il conduttore non risulta aver espresso alcuna preferenza o fornito alcuna indicazione di voto;

RAVVISATA la conformità ai principi in materia di *par condicio* della conduzione della trasmissione *de quo*, in onda in data 13 aprile 2012 sull'emittente locale Telespazio, non risultando violate le disposizioni invocate dal segnalante;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale della Calabria;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti nei confronti dell'emittente locale "Telespazio" per i motivi esposti in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria.

Roma, 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci